

LEGGE 197/2022 c.d. LEGGE DI STABILITA'

IL REGIME FORFETTARIO – NOVITA' -

Con la legge di stabilità 2023 (Legge 197/2022) è stato innalzato **da 65 a 85 mila euro** la soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario dal 1° gennaio 2023.

L'adesione non richiede comunicazione preventiva e i contribuenti "sotto soglia" possono comunque rimanere nel regime semplificato o ordinario **qualora risulti più vantaggioso**, ad esempio perché sostengono costi significativamente superiori alle percentuali di deduzione forfettaria oppure perché hanno detrazioni Irpef o deduzioni altrimenti non recuperabili.

I contribuenti che non passano al regime forfettario continueranno **ad emettere le fatture come nel 2022 applicando l'Iva**, e, nel caso del professionista o agente, subendo la ritenuta da parte del committente sostituto di imposta.

I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il regime forfettario, **ma preferiscono determinare l'Iva e reddito nei modi ordinari**, dovranno **barrare la casella 1 del rigo VO33 nel modello Iva 2024: l'inadempimento dichiarativo è sanzionabile ma non pregiudica la scelta del regime in quanto vale il comportamento concludente**.

Chi rinuncia alla possibilità di transitare verso il regime forfettario **e resta in contabilità ordinaria**, potrà attivare nuovamente il cambio di regime soltanto **nel 2026**, considerata la durata triennale dell'opzione.

Al contrario, per i **professionisti in regime semplificato** che quest'anno rinunciano di aderire al regime forfettario, non sussiste la durata triennale dell'opzione, ma potranno optare per il passaggio già dal **2024**.

Per quanto riguarda la **gestione delle fatture**, la fattura emessa a dicembre 2022 ma incassata nel 2023, ai fini Iva non subirà alcuna modifica, determinando imposta sul valore aggiunto da versare nei termini originari, mentre, **ai fini della ritenuta d'acconto**, l'adesione al regime forfettario permette la disapplicazione della stessa e, a tal fine, il forfettario deve comunicare al committente l'adesione al nuovo regime dal 2023. Se il committente opera comunque la ritenuta, la stessa potrà essere richiesta a rimborso con le modalità previste dall'art. 38 del Dpr 602/1973 ovvero scomputata in dichiarazione nel modello redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto d'imposta.

Chi intende aderire al regime forfettario ma ha **erroneamente continuato a fatturare con Iva ad inizio 2023**, può regolarizzare la posizione con nota di variazione e riemissione della



fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva, con restituzione dell'Iva dovuta qualora già incassata.

Per le fatture emesse nel 2023 occorrerà inserire la dicitura "**operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014**" e se di importo **superiore a 77.47** euro applicare **l'imposta di bollo** di due euro, che, se riaddebitata, **costituisce ricavo**.

Per quanto attiene alle spese, queste non rilevano comunque nel periodo di applicazione del regime forfettario in quanto la loro deduzione avviene sempre su base forfettaria.

Nessuna novità per i forfettari **esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** perché sotto la soglia dei 25 mila euro di ricavi o compensi nel 2021. Eventuali superamenti della soglia avvenuti nel 2022 non faranno comunque scattare l'obbligo di fattura elettronica nel 2023, il quale verrà introdotto nel 2024 senza limiti di soglia.

Nessuna modifica in relazione alle **cause ostative** (regimi speciali, partecipazioni in società, redditi da lavoro dipendente superiori ai 30 mila euro).